

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1625 del 08/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Monari Federzoni S.p.A., stabilimento di v. Carrate 24/26, Solara di Bomporto (MO). Riferimento n. 25/20 del SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara. Pratica Sinadoc 9459/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1662 del 07/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto APRILE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA MONARI FEDERZONI S.P.A., STABILIMENTO DI V. CARRATE 24/26, SOLARA DI BOMPORTO (MO). RIFERIMENTO N° 25/20 DEL SUAP DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA. PRATICA SINADOC 9459/2020

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, al comma 2, recita che "Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4" e, al comma 3 che, a seguito di una domanda di modifica sostanziale, l'Autorità competente provvede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Monari Federzoni S.p.A. con sede legale e stabilimento ubicati in v. Carrate 24/26, Solara di Bomporto (MO) coordinata X 665815, coordinata Y 4960586 del sistema di coordinate

UTM32/WGS84, ha presentato al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara la domanda di modifica dell'A.U.A. recepita con protocollo n° 20 del 18 gennaio 2020. Il SUAP ha trasmesso la domanda al SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 40241 del 18 marzo 2020.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dal SAC di ARPAE Modena con n° 4438 del 11 novembre 2016 e con scadenza il 9 novembre 2031.

La ditta nello stabilimento di cui all'oggetto, svolge attività di Produzione e vendita Aceto e Vino e con la domanda di modifica autorizzazione comunica l'intenzione di ristrutturare e modificare la zona del magazzino spostando, tra l'altro, i servizi igienici ivi collocati. Dagli allegati tecnici si evincono anche altre varie piccole modifiche.

Viene inoltre dichiarato che non sono state apportate modifiche agli impianti tali che sia necessaria una nuova verifica dell'impatto acustico.

In realtà le modifiche apportate agli impianti, per le emissioni acustiche e gli scarichi, sono da considerarsi non sostanziali ed è per tale motivo che non è stato richiesto alcun parere al Gestore degli scarichi di Solara, tuttavia si ritiene di aggiornare l'A.U.A. vigente poiché la ditta ha provveduto a produrre una planimetria tecnica aggiornata dell'insediamento.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/l.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/l e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**il Dirigente determina**

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta Monari Federzoni S.p.A. di Bomporto per lo stabilimento ubicato in v. Carrate 24/26, Solara di Bomporto (MO), coordinata X 665815, coordinata Y 4960586 del sistema di coordinate UTM32/WGS84, che comprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
  - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
  - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di mantenere per il presente provvedimento la data di scadenza dell'atto precedente e quindi al **9 novembre 2031**.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara.
- 9) Di informare che:
  - a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Bomporto
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Bomporto
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Bomporto

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Sorbara, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte del SAC ARPAE di Modena.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta Monari Federzoni S.p.A. di Bomporto, stabilimento di v. Carrate 24/26, Solara di Bomporto (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b> <b>Acque reflue industriali in pubblica fognatura</b> <b>Acque reflue domestiche in acque superficiali</b>

### A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

## **B – Parte descrittiva**

La ditta Monari Federzoni S.p.A. di Bomporto, nello stabilimento di v. Carrate 24/26, Solara di Bomporto, coordinata X 665815, coordinata Y 4960586 del sistema di coordinate UTM32/WGS84, svolge attività di Produzione e vendita Aceto e Vino.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento posti nelle vicinanze del depuratore, previo trattamento mediante fosse biologiche sono convogliate nell'impianto aziendale di fitodepurazione che è collegato alla pubblica fognatura;
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici, previo trattamento mediante fosse biologiche e filtro anaerobico, sono convogliate mediante la condotta dedicata alle acque meteoriche nel fosso di scolo posto sul lato occidentale dello stabilimento, lo scarico è denominato S4;
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'angolo di magazzino ove sono ubicati alcuni uffici e l'angolo bar, previo trattamento mediante fosse biologiche e filtro anaerobico, sono convogliate mediante la condotta dedicata alle acque meteoriche nel fosso di scolo posto sul lato occidentale dello stabilimento, lo scarico è denominato S7;
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'abitazione del custode, previo trattamento mediante fosse biologiche e filtro anaerobico, sono convogliate mediante la condotta dedicata alle acque meteoriche nel fosso di scolo posto sul lato occidentale dello stabilimento, lo scarico è denominato S7;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono in tre scarichi nel fosso prospiciente la proprietà dal lato occidentale denominati S4, S5 e S6, in due scarichi della zona Sudovest denominati S7 e S8 e in otto scarichi nel fosso prospiciente la proprietà dal lato orientale denominati S9, S19, S11, S12, S13, S14 S15 ed S16
- le acque reflue derivanti dal ciclo produttivo sono convogliate mediante condotte dedicate nell'impianto aziendale di fitodepurazione che è collegato alla pubblica fognatura, al medesimo impianto conferiscono anche gli scarichi industriali provenienti dallo stabilimento della ditta Elsa dei Domeneghetti che svolge attività lavorativa del tutto analoga. Il fitodepuratore alimenta una vasca di 30 mc, dotata di contatore, che viene svuotata in fognatura comunale con una pompa da 20 mc/h.
- In due punti della rete fognaria è presente una valvola di derivazione acque nere/acque meteoriche che serve appunto a deviare in fognatura le acque reflue industriali quando queste

sono prodotte, diversamente, cioè in tempo normale, recapitano nel fosso le eventuali acque meteoriche non contaminate presenti.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici unite alle acque reflue industriali sono classificabili tutte come “acque reflue industriali”.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici provenienti da una civile abitazione, sia pure poste all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo ma dotate di un sistema fognario proprio, sono classificabili come “acque reflue domestiche” originate da abitazione civile, sono fuori dal regime di AUA in quanto non prodotti da imprese e pertanto debbono essere autorizzate dall'Amministrazione comunale, ai sensi della normativa settoriale.

I reflui di tipo domestico, originate da parti dell'insediamento e recapitati in acque superficiali sono classificabili come acque reflue domestiche e devono essere autorizzati all'interno di una A.U.A.

Ai sensi del Dlgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dal lavaggio pavimenti e attrezzature e le acque di processo confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico del fitodepuratore di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

## **C – Istruttoria e pareri**

Richiamata la Determinazione di AUA comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dal SAC di ARPAE Modena con n° 4438 del 11 novembre 2016 e con scadenza il 9 novembre 2031, di autorizzazione allo scarico della ditta Monari Federzoni S.p.A. per lo stabilimento di v. Carrate 26, Solara di Bomporto.

Preso atto che nella domanda di modifica Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che tutti i cambiamenti intervenuti sono stati rappresentati in una nuova carta denominata “Planimetrie dell'insediamento P.T. con schema fognature” Tavola n° 5 del 11 dicembre 2019, acquisita con protocollo n° 49823 del 2 aprile 2020 e inserita in allegato al presente atto di cui rappresenta parte integrante.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale.

## **D – Prescrizioni e disposizioni**

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Monari Federzoni S.p.A., con sede legale e stabilimento in v. Carrate 24/26, Solara di Bomporto, coordinata X 665815, coordinata Y 4960586 del sistema

di coordinate UTM32/WGS84, a scaricare nella pubblica fognatura “8 – Solara, Gorghetto, San Pietro” dell’agglomerato AMO0002 “Solara, Gorghetto, San Pietro”, di via Carrate a Solara di Bomporto le acque reflue industriali derivanti dall’attività di Produzione e vendita di Aceto e Vino.

- 2) **E altresì autorizzato** il medesimo gestore della ditta **a scaricare nel fosso prospiciente lo stabilimento nel lato occidentale** le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici delle parti minori e staccate dello stabilimento, una piccola palazzina per uffici e una porzione in angolo del magazzino.
- 3) Si stabilisce in circa **15.000 metri cubi** annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall’insediamento.
- 4) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura ad eccezione dei seguenti parametri per i quali valgono i valori di emissione in deroga indicati:

Parametri	Valore limite (mg/l)	Parametri	Valore limite (mg/l)
COD (se COD/BOD <sub>5</sub> > 2,2)	2000	Solidi sospesi totali	500
COD (se COD/BOD <sub>5</sub> < 2,2)	5000	Cloruri	3000
BOD <sub>5</sub>	Nessun limite		

- 5) I valori limite di cui al punto 4 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 6) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore. L’autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 7) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell’Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 8) **Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni 3 anni** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto

individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi, Solidi Sedimentabili, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, Azoto Totale, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.

- 9) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto “4 Metodi di campionamento ed analisi” dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente.
- 10) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 11) **Entro il 31 gennaio di ogni anno**, per l’anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione presentate al gestore delle fognature pubbliche.
- 12) È vietata l’immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 13) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e degli impianti per la depurazione dei reflui; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 14) Deve essere mantenuta a disposizione dell’organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell’impianto di depurazione.  
Tale documentazione deve contenere:
  - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l’impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall’impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 15) I fanghi risultanti dalla manutenzione dei depuratori dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 16) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

- 17) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 18) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC ARPAE di Modena, al Comune di Bomporto e al gestore delle fognature pubbliche o eventualmente, per problemi legati alle acque superficiali, il distretto Area Centro di ARPAE di Modena, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 19) Entro il 30 aprile 2021, il 30 aprile 2026 e il 30 aprile 2031 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato RUMORE

Ditta Monari Federzoni S.p.A. di Bomporto, stabilimento di v. Carrate 24/26, Solara di Bomporto (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	<b>Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447</b>

### A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

### B – Parte descrittiva

La ditta Monari Federzoni S.p.A. di Bomporto, nello stabilimento di v. Carrate 24/26, Solara di Bomporto, svolge attività di Produzione e vendita Aceto e Vino.

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore si ha, pertanto, la seguente configurazione:

- la principale sorgente di rumore è rappresentata da un impianto di cogenerazione;

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00) e notturno (22:00 – 06:00);
- l'area interessata dallo stabilimento è inserita all'interno di una UTO (Unità territoriale omogenea) assegnata dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe "III - area di tipo misto", con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte;
- i ricettori sensibili considerati sono rappresentati da alcune abitazioni poste intorno allo stabilimento di cui la più prossima risulta essere distante circa 188 metri;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali per i ricettori considerati.

### C – Istruttoria e pareri

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dal SAC di ARPAE Modena con n° 4438 del 11 novembre 2016 e con scadenza il 9 novembre 2031.

Preso atto che nella domanda di modifica presentata è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata.

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico della ditta Monari Federzoni S.p.A. di Bomporto, stabilimento di v. Carrate 24/26, Solara di Bomporto.

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del Comune di Bomporto, acquisito agli atti della Provincia di Modena con protocollo n° 54.266/9.13 del 27 maggio 2015 con il quale si richiama il parere favorevole espresso dal distretto Area Centro dell'ARPA di Modena, protocollo n° 19817 del 15 marzo 2011.

### D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato a Solara di Bomporto (Mo), via Carrate, n° 24/26, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Monari Federzoni S.p.A. secondo la configurazione descritta nella valutazione di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al

contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;

- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità d'uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**